

CIRCOLARE N. 29/2026 DEL 15 APRILE 2026*OGGETTO***AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO
DELLE RISERVE
(SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE, RISERVE E FONDI,
IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA)***RIFERIMENTI NORMATIVI*

L'art. 1 co. 44 della L. 31.12.2025 n. 199 (legge bilancio 2026)

DM 27.6.2025

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n.192 (GU Serie Generale n. 294 del 16-12-2024)

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408 (GU n.303 del 31.12.1990);

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69);

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285);

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 (GU Serie Generale n.306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 192).

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*LEGGE DI BILANCIO
LEGGE DI BILANCIO 2026*CODICE CLASSIFICAZIONE*11
16*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE 14/2025 - AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE (SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE, RISERVE E FONDI, IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA)

*REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

L'art. 1 co. 44 della L. 31.12.2025 n. 199 (con disciplina identica a quella contenuta nell'art. 14 del DLgs. 192/2024) consente l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 10%.

La formulazione della citata disposizione normativa – articolo 14, D.Lgs. 192/2024 – recepisce nel suo insieme le passate previsioni di affrancamento, seppur con alcune differenze.

La disciplina, in forza del richiamo di cui all'art. 1 co. 45 della stessa L. 199/2025, è integrata dal decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 27.6.2025 (nel prosieguo DM 27.6.2025).

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della opportunità di affrancare le riserve in sospensione.

PREMESSA

Tutti i soggetti che hanno iscritto in bilancio riserve in sospensione d'imposta possono cogliere la possibilità di affrancarle, e quindi eliminare il vincolo fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

AMBITO OGGETTIVO

Sotto il profilo oggettivo, l'articolo 14 richiama in modo generico "*I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta (...)*", non prevedendo alcuna specifica esclusione.

In linea generale, i saldi attivi di rivalutazione e tutte le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta, qualunque sia la norma in base alla quale sono stati costituiti (o in base alla quale è stato apposto il vincolo di sospensione a riserve già esistenti), rientrano nella disciplina dell'affrancamento; non fa differenza, inoltre, la circostanza che le riserve siano in regime di sospensione d'imposta radicale (riserve del primo tipo o del primo gruppo, per le quali la cancellazione della riserva per qualunque motivo fa decadere dalla sospensione d'imposta) oppure in regime di sospensione d'imposta moderata (riserve del secondo tipo o del secondo gruppo, per le quali solo la distribuzione ai soci fa decadere dalla sospensione d'imposta).

Le riserve in sospensione d'imposta derivano essenzialmente:

- ↳ dall'imputazione di saldi attivi iscritti per effetto di una rivalutazione dei beni d'impresa effettuata con riconoscimento fiscale (art. 2 co. 2 lett. a) del DM 27.6.2025);
- ↳ da altre norme di origine diversa (art. 2 co. 2 lett. b) del DM 27.6.2025).

La Relazione illustrativa al DM 27.6.2025 ha proposto un elenco, non esaustivo, delle riserve e dei fondi che possono essere affrancati. Si tratta di:

- riserve di rivalutazione monetaria ex L. 11.2.52 n. 74;
- riserve di rivalutazione monetaria ex L. 2.12.75 n. 576
- riserve di rivalutazione monetaria ex L. 19.3.83 n. 72;
- riserve di rivalutazione monetaria con riconoscimento fiscale di cui alle L. 29.12.90 n. 408, 30.12.91 n. 413, 21.11.2000 n. 342, 28.12.2001 n. 448, 24.12.2003 n. 350, 23.12.2005 n. 266, 27.12.2013 n. 147;
- riserve di rivalutazione monetaria con riconoscimento fiscale di cui ai DL. 29.11.2008 n. 185 e 14.8.2020 n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020 n. 126);
- riserve di rivalutazione monetaria con riconoscimento fiscale a titolo gratuito di cui all'art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23;
- riserve vincolate a seguito dell'opzione per il riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti in bilancio ex art. 1 co. 147 della L. 27.12.2013 n. 147, ex art. 1 co. 564 della L. 11.12.2016 n. 232, ex art. 1 co. 147 della L. 27.12.2013 n. 147 ed ex art. 100 co. 8 del DL 14.8.2020 n. 104;
- riserve rilevate a seguito di operazioni di conferimento agevolato ex art. 10 della L. 16.12.77 n. 904 ed ex art. 34 della L. 2.12.75 n. 576;
- riserve da agevolazioni per fusioni e concentrazioni del comparto assicurativo, di cui all'art. 79 della L. 22.10.86 n. 742;
- riserve e fondi iscritti ex art. 55 co. 3 lett. b) del TUIR (in base alla numerazione previgente: si tratta di riserve iscritte a fronte dell'accantonamenti di contributi e liberalità);

- riserva da condono ex art. 15 del DL 10.7.82 n. 429;
- riserve da condono ex art. 33 co. 9 della L. 30.12.91 n. 413;
- fondi istituiti ai sensi dell'art. 11 della L. 5.10.91 n. 317;
- fondi istituiti ex art. 1 della L. 4.5.83 n. 169. Pertanto, possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite.

L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Nella Relazione illustrativa al DM 27.6.2025 sono richiamate anche le riserve che, per diverse ragioni, non sono affrancabili. Si tratta di:

- riserve iscritte a fronte delle deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007;
- riserve rilevate a seguito di operazioni di conferimento in doppia sospensione d'imposta ex art. 4 del DLgs. 8.10.97 n. 358;
- riserve vincolate a seguito della sospensione degli ammortamenti civilistici ex art. 60 co. 7-bis del DL 14.8.2020 n. 104;
- riserve ex art. 2545-ter c.c. delle imprese cooperative (c.d. "riserve indivisibili"), a meno che non siano state designate a saldo attivo di rivalutazione;
- riserve per le quali il vincolo della sospensione d'imposta è stato determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'IRAP (ad esempio riserve vincolate ai sensi dell'art. 26, co. 5-bis, del DL 10.8.2023 n. 104, poiché la sospensione d'imposta è relativa all'imposta straordinaria dovuta dagli istituti bancari sugli extraprofitti realizzati nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024);
- riserve di rivalutazione monetaria senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni effettuate ai sensi dell'art. 15 del DL 185/2008 e dell'art. 110 del DL 104/2020.

Quanto a queste ultime, ovvero le riserve derivanti da rivalutazioni di beni effettuate con valenza esclusivamente civilistica, l'Agenzia delle Entrate (circ. 19.3.2009 n. 11, § 8 e circ. 6.5.2009 n. 22, § 5) ha chiarito da tempo che non sono da considerare in sospensione d'imposta.

IMPORTO DELLA RISERVA DA AFFRANCARE

L'importo da affrancare è quello della riserva così come risulta dal bilancio. Questa regola è particolarmente rilevante per le riserve in sospensione d'imposta alimentate con i saldi attivi di rivalutazione, poiché in passato l'Agenzia delle Entrate (circ. 14/2017 § 8, circ. 13/2014 § 8, circ. 18/2006 § 1.11) aveva sostenuto che l'importo da affrancare fosse quello della riserva al lordo (e quindi maggiorata dell'importo) dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'attivo.

Questo orientamento, anche grazie a diverse pronunce della Corte di Cassazione (ord. 9509/2018, sent. 32204/2019, sent. 11326/2020, sent. 19772/2020) è stato poi superato dalla stessa Agenzia delle Entrate che ha convenuto che l'imposta sostitutiva sull'affrancamento debba essere versata sull'importo della riserva al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione o per il riallineamento (circ. 6/2022 § 4.7).

Da ultimo, sul tema, si segnala Cass. 4.4.2023 n. 9296, menzionata dalla Relazione illustrativa al DM 27.6.2025.

AFFRANCAMENTO PARZIALE

L'affrancamento può essere effettuato, secondo quanto previsto dalla norma, "in tutto o in parte". Questo dovrebbe significare (circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2005, § 1, a proposito dell'affrancamento di cui all'art. 1 co. 473-478 della L. 311/2004) che è possibile:

- ✎ Affrancare una riserva in sospensione d'imposta solo per una parte del suo importo, non necessariamente per l'intero;
- ✎ Affrancare, totalmente o parzialmente, tutte o solo alcune delle riserve in sospensione presenti in bilancio.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del **10%** ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (per i soggetti "solari" 30.6.2026) e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi (art. 4 co. 2 del DM 27.6.2025).

L'obbligatorietà del rateizzo è espressamente prevista dalla norma. Tuttavia, a proposito dell'art. 1 co. 472 della L. 266/2005, che pure prevedeva che l'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo dovesse essere obbligatoriamente rateizzata, nella circ. n. 6/2006, § 6.3, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è precluso al contribuente anticipare il versamento.

Le specifiche tecniche al quadro RQ dei modelli REDDITI 2025 SP e REDDITI 2025 SC, però, evidenziano un errore bloccante qualora non sia indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l'importo della sola prima rata del pagamento, mentre nel quadro RX l'importo a debito è assunto nel 100% dell'imposta dovuta.

Il versamento dell'imposta del 10% è effettuato utilizzando il **codice tributo "1867"**, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2025 n. 35 e denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192".

La risoluzione precisa che il codice tributo è esposto nella sezione "Erario" del modello F24, con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAA".

La Relazione illustrativa al DM 27.6.2025 ha precisato che l'imposta sostitutiva versata per l'affrancamento, qualora imputata al Conto economico, deve essere considerata **indeducibile**:

1. ai fini delle imposte sui redditi ex art. 99 del TUIR;
2. ai fini dell'IRAP in quanto non contabilizzata in una voce rilevante.

PERFEZIONAMENTO DELL'AFFRANCAMENTO

L'affrancamento ex art. 1 co. 44 della L. 199/2025 si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 dell'ammontare delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento e della corrispondente imposta sostitutiva (art. 4 del DM 27.6.2025).

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 10.2.2026 n. 27, è consentito esercitare l'opzione in una dichiarazione tardiva, ovvero presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

La dichiarazione tardiva, infatti, è pienamente valida (art. 2 co. 7 del DPR 322/98), anche se soggetta alla sanzione di 250 euro ex art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97.

Nella risposta a interpello 10.2.2026 n. 27 l'Agenzia delle Entrate ha confermato anche che l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva, tenuto conto della formulazione dell'art. 4 co. 1 del DM 27.6.2025, non rileva ai fini del perfezionamento dell'affrancamento.

EFFETTI DELL'AFFRANCAMENTO

La riserva assume la qualifica di riserva libera, distribuibile e non imponibile per l'impresa che opera l'affrancamento, ma mantenendo l'originaria natura di riserva di utili o di capitali.

Di conseguenza, nel caso di affrancamento di una riserva di utili in sospensione d'imposta la medesima diviene liberamente disponibile, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, TUIR, che prevede l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali.

Tale impostazione determina effetti differenti in capo al socio, nel caso di distribuzione della ex riserva in sospensione d'imposta oggetto di affrancamento, dipendenti:

- ⇒ Dalla natura della società che opera l'affrancamento;
- ⇒ Dalla natura del socio beneficiario della distribuzione della medesima riserva.

Per i soci di società di capitali l'affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci al momento della distribuzione della richiamata riserva, in quanto:

- ↳ Nel caso di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- ↳ Nel caso di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale, o società di persone trova applicazione l'articolo 59, TUIR conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%;
- ↳ Nel caso di socio società di capitali trova applicazione l'articolo 89, TUIR conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 5%.

Nel caso di società di persone, invece, l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta determina un effetto "*liberatorio*" per i soci, in quanto, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E/2005 "*l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria*"; di conseguenza, l'importo affrancato dalla società si considera imputato per trasparenza in capo al socio, senza scontare ulteriore imposizione.

Nelle società di capitali, la distribuzione di queste riserve ai soci persone fisiche comporta (nella maggior parte dei casi) una imposizione complessiva del 50% (cioè 24% di Ires e 26% di ritenuta a titolo d'imposta sul socio, nulla è dovuto a titolo di Irap ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Dm 162/2001 e dell'articolo 4, comma 2, del Dm 86/2002). Con l'affrancamento resta solo il carico fiscale sui soci. È vero che, in caso di utilizzo delle riserve in sospensione a copertura di perdite, non si applica alcuna imposizione, ma occorre ricordare che – a norma dell'articolo 13 della legge 342/2000 – ciò comporta la destinazione prioritaria degli utili successivi alla reintegrazione della riserva, ovvero la riduzione "formale" della riserva in sospensione da attuarsi tramite delibera di assemblea straordinaria.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

La possibilità di affrancare solo parzialmente permette alle imprese una valutazione di convenienza: è possibile, infatti, soprattutto quando la liberazione totale delle riserve in sospensione presenti in bilancio comporterebbe un onere significativo, quantificare l'ammontare di risorse che si pensa di destinare ai soci nel breve/medio periodo, versando la sostitutiva solo in proporzione a tale importo.

IMPOSTE DIFFERITE

L'operazione non dovrebbe comportare, nella maggior parte dei casi, una liberazione di imposte differite: infatti, in base ai paragrafi 64 e 65 del principio contabile Oic 25, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci, e la valutazione va effettuata caso per caso, tenendo conto anche dell'andamento storico di distribuzione dei dividendi, della presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione e della presenza nel patrimonio netto di altre riserve di entità rilevante che hanno già scontato l'imposta.

Se ordinariamente, stante il vincolo della sospensione, non vi sono obblighi di priorità che costringono l'impresa a privilegiare la distribuzione di queste riserve (circolare 11/E/2009), una volta versata la sostitutiva le riserve corrispondenti rientreranno a pieno titolo all'interno della "gerarchia" fissata, in primo luogo, dal comma 1 dell'articolo 47 del Tuir, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026 (circolare 33/E/2005).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica in materia, al fine di valutare e affrancare le riserve in sospensione di imposta, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI